

**COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO**

UFFICIO DEL COMMISSARIO

Prot.

Ordinanza n.16 del 23.06.2021

| | |
|--|--------|
| Albo Pretorio | SEDE |
| All' Ufficio di Polizia Locale | SEDE |
| Alla Stazione Carabinieri | TONARA |
| Alla Stazione Carabinieri | BELVI' |
| Alla Stazione Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale | ARITZO |
| Al Prefetto di | NUORO |
| Ai Sindaci dei comuni del Mandrolisai | |
| All' Assessore Regionale di igiene e sanità e dell' Assistenza Sociale | |
| Al Commissario Straordinario dell' Azienda regionale per la salute (ARES) | |
| All'ATS -Servizio igiene e sanità NUORO | |

Oggetto : EMERGENZA COVID-19. Misure locali di restrizione e contenimento del rischio di diffusione del virus Covid-19 – REVOCA “ZONA ROSSA RINFORZATA” E ISTITUZIONE DELLA “ZONA ROSSA”

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTO il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n.19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il D.L. n. 125/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/11/2020, n. 159, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID";

VISTO il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemica da COVID-19", e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n.74/2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemica da COVID-19";

VISTO il D.P.C.M. del 4 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemica da COVID-19", e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemica da COVID-19";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, recante "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.P.C.M. 14 gennaio 2021, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemica da COVID-19» del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

VISTO il D.L. 12 febbraio 2021, n. 12, recante Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemica da COVID-19;

VISTO il D.L. 23 Febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 e il DPCM 2 marzo 2021 che hanno disposto l'applicazione di misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19.

RICHIAMATE altresì, le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 14 del 05.06.2021 con la quale è stata istituita la "zona rossa rinforzata", con conseguenti limitazioni sulle chiusure degli esercizi pubblici ed assimilati, con riserva di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti una differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

RICHIAMATA altresì la propria ordinanza n. 15 del 15.06.2021 con la quale veniva prorogata la "zona rossa rinforzata" fino al 25. 06.2021, fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti una differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

ATTESO che dai dati ufficiali dell' Ats pervenuti all' ente scrivente in data odierna, si rileva che la situazione si ritiene essere contenuta e non presenta più i coefficienti di criticità rilevati all' inizio del mese in corso, e nel richiamare alla responsabilità e quindi nell' invitare la comunità ad osservare tutte le indicazioni e le attenzioni del caso si ritiene opportuno adottare la presente ordinanza;

RITENUTO che la situazione epidemiologica sembrerebbe evolvere in un ulteriore rapido miglioramento;

VALUTATO di stabilire per il territorio del Comune di Aritzo la misura restrittiva della "zona rossa" per giorni 2 (due) fino al 24.06.2021, abrogando pertanto la "zona rossa rinforzata" istituita con l' Ordinanza n. 14 del 05.06.2021 e prorogata con l' Ordinanza n. 15 del 15.06.2021;

RILEVATO che il potere di emanare misure più restrittive, da parte del Sindaco, trova fonte normativa nelle disposizioni emergenziali richiamate in premessa (decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19») e nello stesso D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 e nell'articolo 32 della legge 833/1978;

RITENUTA pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli concreti per l'incolumità pubblica ed in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali l'interesse alla salute della popolazione, che, in ragione della situazione di emergenza, devono essere adeguatamente salvaguardati;

ATTESO che i provvedimenti avranno carattere cautelare e provvisorio, in attesa di dati ufficiali dell'autorità sanitaria che ne giustifichino o meno l'adozione pro tempore, compatibilmente all'evolversi della situazione epidemiologica che verrà costantemente monitorata, saranno attuate le misure di attenuazione delle restrizioni e/o revoca dell'ordinanza che si riterranno opportune;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus;

RIBADITO che tali provvedimenti sono destinati per loro natura ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16.08.2020;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 3787 del 31.01.2021, avente per oggetto "Aggiornamento– sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo";

RICHIAMATA la circolare del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, prot. n. 0006251– 17/02/2021-DGPRES-DGPRES-P;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali » e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ss.mm. e ii.

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto Decreto, comma 5, a mente del quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

Per le motivazioni di cui in premessa:

ORDINA

L' istituzione della "zona rossa " revocando la "zona rossa rinforzata" a partire dalla data di pubblicazione del presente atto e fino alle ore 24 del 24.06.2021 secondo le misure previste dall'articolo 3 del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, come integrate e modificate dall'art. 2 del D.L. 23 febbraio 2021, n. 15;

Si intendono pertanto prorogate tutte le misure restrittive delle proprie precedenti ordinanze CONSENTENDO l' apertura degli esercizi pubblici per la SOLA CONSEGNA A DOMICILIO

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E LE RELATIVE RESTRIZIONI DECRADANNO IL GIORNO
25.06.2021 DALLE ORE 00.00.**

INVITA

Tutta la popolazione residente nel comune di Aritzo ad adottare tutti quei comportamenti responsabili nel rispetto delle restrizioni e a collaborare con le istituzioni evitando qualsiasi occasione di assembramento e rischio di diffusione del coronavirus, al fine di poter ristabilire le normali condizioni sanitarie pre-emergenziali;

DISPONE

Che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua adozione, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente atto, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

DISPONE

Che il presente provvedimento venga trasmesso ai fini della sua applicazione:

All'Albo pretorio – sede ;
All' Ufficio di Polizia Locale – sede
Alla Stazione Carabinieri - Tonara
Alla Stazione Carabinieri – Belvì
Alla Stazione Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale - Aritzo
Al Prefetto di Nuoro
Ai Sindaci dei comuni del Mandrolisai
All' Assessore Regionale di igiene e sanità e dell' Assistenza Sociale
Al Commissario Straordinario dell' Azienda regionale per la salute (ARES)
All' ATS – servizio igiene e sanità di Nuoro

INFORMA

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.l. 33/2020 e dall'articolo 4 del d.l. 19/2020

Contro il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 giorni dalla notifica o comunque – dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale

Il Commissario Straordinario

Aritzo, lì 23 giugno 2021

Dott. Antonio Monni